

R.G.:



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. _____ promossa da:

_____ con il patrocinio dell'avv. _____ e dell'avv. _____

ATTORE

contro

_____, con il patrocinio dell'avv. _____

dell'avv. _____

CONVENUTA

Conclusioni

Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 8.8.2013, _____ (di seguito "_____") conveniva in giudizio _____ (di seguito "_____") formulando domande di nullità, risoluzione, ripetizione d'indebito e risarcimento del danno, sulla base delle seguenti censure:

- con riferimento ai rapporti di conto corrente: illegittima e/o indebita applicazione di anatocismo trimestrale senza che fosse stata "stipulata la necessaria convenzione anatocistica con previsione di reciprocità", di interessi ultralegali in mancanza di "valida pattuizione di interessi



determinativa degli interessi passivi” (pag. 6 citazione) e di una *“commissione che neppure risulta pattuita”* (pag.7 citazione);

- con riferimento ai contratti derivati: mancanza di valido Contratto Quadro, difetto di forma scritta del Primo IRS, inefficacia della dichiarazione di Operatore Qualificato, violazione degli obblighi comportamentali di diligenza e violazione della normativa sull’offerta fuori sede.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.11.2013, la convenuta contestava le domande attoree nel merito, sollevando - in via preliminare - eccezione di prescrizione (sia con riferimento alle domande sui rapporti di conto corrente, sia con riferimento alle domande sui contratti derivati).

Dopo la prima udienza e lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., si è tenuta l’udienza del 29.1.2015, in occasione della quale la Banca convenuta ha esibito gli originali dei documenti n. 26, 27, 28 e 29 (già prodotti in copia con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), in quanto - con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. - parte attrice aveva disconosciuto la conformità delle copie agli originali (per i documenti nn. 26 e 27) e la sottoscrizione (per i documenti nn. 27 e 28). In relazione a questi ultimi due documenti disconosciuti nella sottoscrizione, la Banca convenuta formulava apposita istanza di verifica per cui veniva disposta CTU grafologica.

Con istanza depositata in data 18.2.2015, parte attrice ha però dichiarato che *“a seguito di un più attento esame”* dei documenti originariamente disconosciuti, *“il signor _____ riconosce proprie le firme apposte sugli stessi documenti e rinuncia, pertanto, all’effettuato disconoscimento”*; a seguito di tale rinuncia, veniva revocata la precedente ordinanza con cui era stata disposta CTU grafologica.

Alle successive udienze del 19.3.2015, 19.5.2015 e 20.10.2015, si è tenuta la discussione sulle istanze istruttorie, all’esito della quale veniva rinviato all’udienza del 16.11.2015 per la *“discussione sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca convenuta”*. Dopo lo scambio di ulteriori memorie la causa veniva fissata a precisazione delle conclusioni e dopo rinvii dovuti all’avvicinarsi del giudice assegnatario del ruolo ed esigenze di riorganizzazione dello stesso, veniva trattenuta in decisione con termini di legge per comparse conclusionali e di replica.

*

§ Sui conti correnti

Per quanto attiene il rapporto di c/c n° 5686 (rinominato n° 56861-69) acceso nel 1996 si rileva che parte attrice ha contestato addebiti di interessi eccedenti la misura legale, principali e anatocistici, nonché effettuati a titolo di commissione. Per il conto anticipi n° 7496 l’applicazione



di interessi anatocistici in conseguenza del trasferimento degli interessi maturati a debito sul conto ordinario predetto.

Per entrambi i conti oggetto di causa, la Banca ha prodotto i contratti di apertura, completi delle condizioni economiche applicate al rapporto nonché le pattuizioni relative agli affidamenti concessi alla cliente. Ciò destituisce di fondamento, in quanto documentalmente smentita, la contestazione circa la mancata pattuizione delle competenze. Sul punto si veda che a pag. 1 della seconda memoria istruttoria parte attrice ha riconosciuto di aver *“per errore”* dichiarato che la *“scheda condizioni allegata al modulo di apertura del conto non indicasse il tasso di interesse; mentre effettivamente nella stessa il tasso è indicato”* (cfr. anche pag. 13 comparsa laddove risulta che copia del contratto era stato consegnato alla cliente).

Infine, si rileva che parte attrice ha affermato nella terza memoria istruttoria la nullità dei contratti di conto corrente prodotti perché *“monofirma”*: La tesi è stata definitivamente respinta da Cass. SU, 16 gennaio 2018, n. 898. Quanto al fatto che nei docc. 24 e 28 non sarebbe menzionato il conto di carico, si osserva innanzitutto che tale rilievo potrebbe valere solo per il doc. 24, visto che nel doc. 28 è indicato il conto 5686/1 (nella nuova numerazione 05686119). Il rilievo è comunque infondato, visto che la mancata menzione del conto di carico non inficia la validità dell'accordo di cui al doc. 24, applicabile proprio per tale ragione a ogni rapporto di apertura di credito in essere fra le parti, senza limitazioni a uno specifico conto di carico.

Per quanto attiene la contestazione mossa dall'attrice sotto il profilo del divieto di capitalizzazione degli interessi si rileva in primo luogo la genericità dell'allegazione in quanto priva di riferimenti concreti alla fattispecie. Sul punto si consideri che la natura stessa del contenzioso bancario non può prescindere dalla corretta allegazione del fatto per la quale appare necessaria la puntuale ricostruzione della documentazione bancaria relativa ai rapporti in esame e nel caso di specie parte attrice non ha nemmeno prodotto i contratti cui si riferiscono i rapporti (prodotti dalla convenuta con la costituzione in giudizio) e successivamente parte attrice non ha delineato alcuna specifica deduzione ed indicazione degli importi asseritamente illegittimamente addebitati.

Ciò premesso si rileva che la Banca costituendosi ha esposto che il contratto di conto corrente n. 7496/1 aperto il 5.2.2002 (doc.3) ed estinto il 31.3.2008, è successivo alla delibera CICR 9/2/2000 sicché non vi sono dubbi sulla legittimità della pari capitalizzazione degli interessi pattuiti in contratto.

Per il conto corrente n. 5686/1 aperto in data 29.1.1996 (doc. 2 e 2bis) la Banca ha affermato di essersi attenuta alle previsioni per l'adeguamento provvedendo alla prescritta pubblicità in Gazzetta Ufficiale (doc.16) e dando specifico avvertimento alla Cliente mediante comunicazione in calce al riassunto scalare al 30.9.2000 (doc. 17).

Le predette obiezioni di merito sollevate dalla convenuta in tema di anatocismo, sopra sinteticamente riportate, non sono state contestate. Sul punto l'attrice non ha preso alcuna



posizione nelle memorie istruttorie nelle quali si limita ad affrontare il tema della prescrizione e nel merito, del tasso d'interesse, sostenendo nella prima memoria la mancanza di indicazione dello stesso, nella seconda (riconosciuto, come sopra anticipato, l'errore), criticando il tasso applicato in quanto superiore al tasso soglia per le aperture di credito e nella terza, non affrontando alcuna questione sui rapporti di c/c (introducendo marginalmente la questione del contratto cd "monofirma").

Solo in sede conclusionale e limitatamente al c/c n.5686/1 parte attrice ha negato la legittimità della capitalizzazione degli interessi e l'adeguamento ex art. 7, comma 2, CICR 9.2.2000, giacché il passaggio a una pari periodicità trimestrale rappresenterebbe un peggioramento delle precedenti condizioni. L'eccezione oltre che tardiva risulta infondata per quanto già esposto dalla giurisprudenza di merito, qui richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c., sulla legittimità di tale modalità di adeguamento: *"ai sensi dell'art. 7 commi 2 e 3 della delibera in questione nella fattispecie non occorre, peraltro, una nuova sottoscrizione del contratto, dal momento che la modifica inserita non è peggiorativa rispetto alle condizioni precedentemente "applicate". Infatti da una capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito e invece trimestrale per quelli a debito in base all'art. 7 comma 2 dei contratti (v. doc. nn. 1 e 2 convenuta) si è passati ad una pari periodicità trimestrale per entrambi. In proposito si deve tenere presente che l'art. 7 comma 2 della citata delibera C.I.C.R. richiede espressamente di effettuare la valutazione di peggioramento delle nuove condizioni contrattuali con riferimento non alle condizioni legali, ma a quelle di fatto "applicate" concretamente dalla banca in precedenza, anche se in base a clausole nulle. Pertanto, non si ritiene condivisibile quanto affermato dal Supremo Collegio (v. Cass. n. 9140/2020), poiché in primo luogo la dichiarazione di illegittimità del comma 3 dell'art. 25 D. L. vo n. 342/99 non ha riguardato l'adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera CICR, ma solo il regime di sanatoria che il legislatore aveva previsto per il periodo precedente e in secondo luogo perché se si ritenesse che, essendo le vecchie clausole tutte nulle poiché contrarie al previgente divieto di anatocismo, non si potrebbero più ritenere ancora applicabili il comma 2 e il comma 3 della delibera CICR atteso che ogni introduzione di anatocismo, anche con la stessa periodicità nel conteggio di interessi sia debitori sia creditori, sarebbe comunque un peggioramento delle condizioni contrattuali e sarebbe allora sempre necessaria l'approvazione della clientela» (cfr. Trib. Milano, 15 marzo 2021 n. 2208).*

Per quanto attiene il periodo precedente al 30.6.2000 si rileva che le contestazioni risultano prescritte in quanto a fronte dell'atto di citazione notificato in data 8.8.2013 non possono essere fatte valere pretese anteriori al 8.8.2003 ed in realtà, come eccepito dalla convenuta, già dall'ottobre del 2002 quanto il saldo del c/c 5686/1 è passato in avere e, quindi, per effetto dell'azzeramento del saldo negativo di conto e del suo successivo passaggio in avere – tutte le pregresse competenze maturate nei confronti della Banca sono state necessariamente pagate dalla società (non potendo quest'ultima essere al contempo creditrice e debitrice per il medesimo



rapporto), con conseguente immediata decorrenza del termine decennale di prescrizione per la loro eventuale ripetizione. Sul punto si richiama la sentenza 21 gennaio 2019 n. 290 della Corte d'Appello di Milano la quale – in un caso analogo in cui era emerso “che il conto era in attivo a partire dal 1999” – ha sostenuto che “ciò significa che tutti gli addebiti precedenti, ancorché illegittimi, risultavano pagati a quella data, e quindi la domanda - proposta oltre il decennio, solo nel 2011 - non può avere ad oggetto alcuna pretesa antecedente a tale data, come invece richiesto in questa sede”.

In punto di prescrizione si osserva anche che la convenuta ha individuato per il periodo antecedente al 8.8.2003 le rimesse solutorie nella puntuale relazione di cui al doc. 15, non contestate dall'attrice in via di fatto. Parte attrice si è difesa affermando la natura ripristinatoria delle rimesse ivi indicate sul presupposto che il conto corrente oggetto di causa fosse assistito da un'apertura di credito e riservandosi di fornirne la relativa prova (cfr. pag. 2 della memoria avversaria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.¹). Tale prova, di cui era onerata parte attrice, non è stata offerta per cui gli interessi devono a questi fini ritenersi maturati sull'extrafido. Invero secondo la predominante giurisprudenza il conto si presume scoperto, così come è pacifico che per darvi “copertura” (ed escludere così la natura solutoria delle rimesse ivi annotate) non basta un fido per anticipi al salvo buon fine (l'unico di cui ha beneficiato nel periodo rilevante ai fini della prescrizione²), ma occorre un'apertura di credito³, nel caso di specie, come detto assente.

¹ Cfr. pag. 2 della memoria di parte attrice ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.: “Si contestano, in primo luogo, le risultanze cui è pervenuto il CTP di parte convenuta, il quale sostiene che tutti i versamenti effettuati sul rapporto di conto corrente oggetto di causa sino all'agosto 2003 avrebbero avuto funzione solutoria, di guisa che gli stessi sarebbero divenuti irripetibili, per intervenuta prescrizione, in quanto detta CTP è stata effettuata, ponendo quale dato di partenza il fatto che sul conto in esame non vi fossero aperture di credito; mentre è esattamente vero il contrario, come sarà dimostrato in corso di causa”.

² Nel doc. 4 di parte convenuta (estratti del conto n. 5686/1) si rinvencono varie menzioni a questa forma di affidamento e nessuna relativa a un'apertura di credito; si vedano ad esempio le seguenti annotazioni: “commissioni sbf” (e/c al 31/3/1996); “eff. sbf” (estratto del conto anticipi 5686/13, peraltro non oggetto di causa, al 31/3/1996); “giro mat/val Ri.Ba.” (e/c al 31/5/1996); “insoluti effetti Ri.Ba.” (e/c al 31/8/1996); e così via.

³ Cfr. Cass., 11 maggio 2016, n. 9621: “In tema di revocatoria fallimentare, in caso di castelletto di sconto, o fido per smobilizzo crediti, non sussiste la copertura di un conto corrente bancario in quanto essi, a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà. Deriva da quanto precede, pertanto, che ai fini dell'esercizio della detta azione le rimesse effettuate su tale conto dal cliente poi fallito hanno carattere solutorio ove, nel corso del rapporto il correntista abbia sconfinato il limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito. Tale distinzione non viene meno se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione del conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza”; Cass., 22 aprile 2015, n. 8225: “Dal contratto di apertura di credito quale disciplinato dal codice civile discendono l'obbligo della banca di tenere la somma, predeterminata nell'ammontare e per il periodo stabilito, a disposizione del cliente e il diritto di questi di disporre della stessa, in più volte e secondo le forme di uso se non è stato convenuto altrimenti, come previsto dall'art. 1843 c.c., ovvero in qualsiasi momento, salva l'osservanza del



Fermo restando quanto sopra, si respinge anche l'obiezione di parte attrice secondo cui la verifica della solutorietà o meno di una rimessa vada fatta sulla base di saldi ricalcolati stante la natura preliminare dell'eccezione di prescrizione che ne impone la valutazione prima di ogni altra determinazione. Si osserva che peraltro le rimesse solutorie indicate sono tali e tante da potersi anche verosimilmente escludere che un'eventuale verifica sulla base dei saldi ricalcolati darebbe risultati diversi (cfr. la relazione di cui al doc. 15, mai contestata dall'attrice in via di fatto, che ha individuato rimesse solutorie per € 17.001.005,03 a fronte di competenze addebitate nel periodo per complessivi € 71.003,64).

Sulla questione si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti di merito. L'operazione richiesta dall'attrice non risulta condivisibile perché finirebbe per vanificare l'effetto della prescrizione, e cioè la sopravvenuta irripetibilità di quanto, pur non dovuto, è stato pagato come spiegato dalla sentenza n. 2346 del 13 settembre 2021 della Corte d'Appello di Venezia: *“con il terzo motivo gli appellanti censurano ulteriormente il computo del saldo, e quindi l'importo dovuto loro in restituzione, deducendo la non corretta individuazione delle rimesse “solutorie” e “ripristinatorie” registrate nel c/c 3320, dovendosi tenere conto del saldo “rettificato”, e non già del c.d. “saldo banca”, come invece fatto dal C.t.u. e quindi dal giudice che ha recepito in sentenza i risultati dell'accertamento peritale nella misura indicata. [...] Il motivo è infondato. La tesi che individua la base di computo da prendere in considerazione per la determinazione dei pagamenti non ripetibili nel saldo rettificato (e cioè in quello individuato una volta depurato il saldo illegittimo dalle somme in precedenza indebitamente trattenute dalla Banca), anziché nel saldo storico (c.d. “saldo banca”), finisce, infatti, per vanificare l'effetto della prescrizione, e cioè la sopravvenuta irripetibilità di quanto, pur non dovuto, è stato pagato. È invero evidente che non è nemmeno configurabile la conditio indebiti se il versamento effettuato corrisponde a un debito effettivamente dovuto alla banca: il presupposto e l'essenza dell'azione di ripetizione d'indebito è proprio il materiale spostamento patrimoniale da un solvens a un accipiens che si accerti privo di causa perché eseguito in forza di un titolo in tutto o in parte nullo. Se quelle annotazioni illegittime vengono prioritariamente epurate dal conto, il versamento, oltre a non trovare alcuna corrispondenza contabile con l'extra-fido o lo scoperto che era andato a ripianare, sarebbe, o sempre ripristinatorio (e quindi, come tale, completamente immune dalla prescrizione fino alla chiusura del conto), ovvero sì solutorio, ma*

termine di preavviso eventualmente pattuito, se l'apertura è regolata in conto corrente, a norma dell'articolo 1852. Diversamente, non concretano l'apertura di credito i contratti i quali, pur prevedendo la concessione di un fido al cliente non determinano con immediatezza l'insorgenza dell'obbligazione della banca e del corrispondente diritto del cliente, ma prevedono che il fido sarà completamente operante al momento del compimento di determinati atti o del realizzarsi di determinate condizioni o circostanze e solo nell'ammontare corrispondente alla concreta operazione correlata a quell'atto a quella condizione o a quella circostanza. Deriva da quanto precede, pertanto, che relativamente a tali contratti, diversi dall'apertura di credito, i versamenti effettuati dal cliente sul conto corrente non possono essere considerati atti di natura ripristinatoria della provvista correlata al fido e, come tali, sono revocabili ai sensi dell'articolo 67, comma 2, l. fall.”.



soltanto di poste a debito legittime. Ne discende che la ripetizione dell'indebito può concernere esclusivamente quelle voci di credito che all'epoca del versamento apparivano come dovute, ma che in realtà si sono rivelate illegittime perché frutto dell'applicazione di clausole contrattuali nulle. [...] In sintesi, ritiene il Collegio che la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie vada operata separatamente e prima della rielaborazione del conto corrente epurato dagli addebiti illegittimi, dissentendosi al riguardo da quanto affermato dalla S.C. nella sopravvenuta sentenza n. 9141/2020, peraltro isolata e motivata in termini assiomatici, che non danno adeguatamente atto del complesso dibattito giurisprudenziale e dottrinale sviluppatosi sul punto". Alle stesse conclusioni è giunto il Trib. Padova 23 febbraio 2021: "va osservato che l'ipotesi ricostruttiva prospettata dall'attrice, volta a utilizzare un saldo depurato dalle competenze illegittime nella verifica in ordine al carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse, comporta una riscrittura a posteriori del conto corrente depurato delle poste illegittime e si risolve, pertanto, in una modifica del dato storico fattuale rappresentato dalle registrazioni così come scritte dalla banca nel tempo. Operando in tal modo si verrebbe a creare una realtà apparente ed artificiale - corrispondente a come il conto avrebbe dovuto essere senza le annotazioni illegittime - che tuttavia mai è esistita; e si eluderebbe la funzione dell'eccezione di prescrizione, atteso che se si procedesse alla preventiva depurazione del conto dalle competenze illegittimamente applicate dalla banca, e solo successivamente si procedesse alla verifica del carattere delle singole rimesse, non esisterebbe più alcuna pretesa illegittima a monte e quindi non opererebbe mai la prescrizione. Tali conclusioni non appaiono incrinata dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 9141/2020), la quale non risulta avere approfonditamente confutato le ragioni, poc'anzi evidenziate, che inducono a respingere la tesi del saldo "rettificato". Pertanto, ritiene questo giudicante di mantenere fermo l'orientamento consolidato del Tribunale adito, che prescrive l'utilizzo del "saldo banca" nella verifica del carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse"; così come il Tribunale di Torino 28 gennaio 2021 n. 408: "si ritiene che la verifica dell'effetto prescrittivo da parte del CTU vada eseguita sul saldo del conto così com'è, non su quello rettificato a seguito dell'eliminazione di poste illegittime, in tal modo ritenendosi di non aderire a quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 9141 del 19/5/2020; [...] il principale punto critico di Cass. 9141/2020 è questo: non è possibile rimettere il giudizio sulla qualificazione della rimessa, se pagamento o ripristino di disponibilità, all'esito della declaratoria di nullità, poiché "la disponibilità" idonea a impedire lo spostamento patrimoniale consiste nella concreta conservazione del potere di disporre di una somma di denaro e non può che essere verificata sulla base della situazione dichiarata esistente al tempo in cui il versamento è eseguito. Che a distanza di oltre dieci anni si scopra che il c/c era attivo o entro i limiti del fido non toglie che il cliente, nell'intervallo, abbia perduto la disponibilità della somma versata e che l'abbia perduta al tempo stesso del



versamento. La difesa dell'attrice, di utilizzo del saldo banca anziché di quello "legittimo", è conseguentemente infondata".

Per quanto attiene la censura relativa all'asserita usurarietà delle condizioni economiche dapprima sostenuta con riferimento al contratto di apertura del conto n.5686 sulla base della mancata indicazione del tasso applicato, poi nella seconda memoria istruttoria sostenuto sulla base della presunta violazione del TSU riferito "ai contratti di apertura di credito" si rileva quanto segue. Innanzitutto il contratto n. 5686 risale al 29.1.1996 ed è dunque anteriore alla legge antiusura per cui l'eventuale ipotesi di "usura sopravvenuta" risulterebbe priva di conseguenze (cfr. Cass. SU, 19 ottobre 2017, n. 24675). In ogni caso si rileva la tardività dell'allegazione posto che parte attrice, avvedutasi con la seconda memoria istruttoria dell'effettiva pattuizione del tasso d'interesse, ha allegato (tardivamente) che i tassi pattuiti nel gennaio 1996 sarebbero usurari ponendoli a confronto con un parametro inadeguato ovvero con quelli del terzo trimestre 1997 (cfr. pag. 4 memoria ex art. 186 n.3 c.p.c. convenuta), inoltre, ha sostenuto che il TSU per le aperture di credito era del 19,65% a fronte del tasso pattuito del 19,750%. L'assunto risulta inconferente perché, come detto, non è stato provato in giudizio che il c/c fosse assistito da apertura di credito in c/c; sicché l'aver paragonato i tassi per scoperto di conto (doc.2) con i tassi rilevati per la diversa categoria di operazioni (apertura di credito in conto corrente) e per un diverso periodo destituisce di fondamento la contestazione; ferma anche in questo caso la prescrizione nei termini già sopra evidenziati.

Per quanto riguarda la contestazione relativa al conto n.7496 parte attrice nella prima memoria istruttoria ha esplicitato di ritenere di dover mettere a confronto con il TSU del 14,13% il tasso effettivo annuo del 14,752%, invece che col tasso nominale del 14,000%; ma è solo il secondo dei due che può essere preso in considerazione, dal momento che i tassi rilevati da Bankitalia ai fini della legge n. 108/1996 sono appunto i tassi nominali; l'indicazione in contratto dei tassi "effettivi" (prevista dalla delibera CICR 9.2.2000) ha infatti funzione meramente informativa e serve a indicare l'astratto impatto della capitalizzazione degli interessi; tale capitalizzazione è però solo ipotetica e per questo non può assumere rilievo statistico per la determinazione delle medie previste dalla legge "anti-usura" (medie da calcolare, ovviamente, sulla base di dati reali e uniformi). Inoltre, come osservato dalla convenuta, nella propria seconda memoria istruttoria, parte attrice avrebbe paragonato il tasso per scoperto di conto col TEGM rilevato dalla Banca d'Italia per le aperture di credito (quest'ultimo pari al 9,42% nel periodo che qui interessa), si tratta però di due ipotesi difformi posto che i tassi per scoperto sono assai maggiori di quelli previsti per le aperture di credito. All'eccezione predetta secondo cui il raffronto operato risulta errato in linea di principio, parte attrice non ha replicato.

Infine si rilevano infondate e prima ancora carenti sotto il profilo assertivo le contestazioni relative alla mancata pattuizione delle commissioni di massimo scoperto, del tasso degli interessi attivi e delle valute posto che oltre alla carenza sul piano assertivo si aggiunge che è



documentalmente provato che quelle condizioni erano state pattuite sin dall'apertura dei rapporti (cfr. docc. 2 e 3). Con specifico riferimento alle commissioni di massimo scoperto, si rileva la genericità della contestazione e per contro che le pattuizioni riguardavano anche le modalità di calcolo delle stesse, precisandone la periodicità trimestrale (cfr. art. 7, comma 1), le aliquote e la base di calcolo (la massima punta di scoperto durata almeno tre giorni).

Conclusivamente, come già espresso da copiosa e pacifica giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito, le contestazioni rivolte dal cliente alla banca in sede giudiziale non possono essere sostenute da motivazioni generiche, essendo piuttosto necessario formulare censure circostanziate, specificamente dirette contro singole e determinate annotazioni o poste dalle quali discende il saldo creditizio; a ciò si aggiungano le considerazioni sopra svolte in punto di prescrizione per cui va anche confermata l'integrale prescrizione delle domande relative al periodo ante 8.8.2003. La carenza di tali elementi nella fattispecie in esame e le evidenti considerazioni riguardanti l'onere probatorio gravante su chi si afferma titolare del diritto che in giudizio vuol far valere, espresso dall'art. 2697 c.c., conducono alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di CTU.

§ Sui contratti derivati

Con riferimento ai contratti derivati, parte attrice ha concluso formulando domande di nullità (relativa) per mancanza di Contratto Quadro, difetto di forma scritta e violazione della normativa sull'offerta fuori sede, nonché domande di nullità e/o risoluzione per violazione degli obblighi comportamentali di diligenza e correttezza prescritti dal TUF e dal Reg. Consob n. 11522/19987. Preliminarmente si rileva fondata l'eccezione di prescrizione (da rapportare al primo atto interruttivo rappresentato dalla notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 8.8.2013) ed inammissibilità sollevate dalla Banca convenuta sin dalla comparsa di risposta per quanto di seguito esposto.

Le domande di nullità relativa per mancanza di Contratto Quadro, difetto di forma scritta e per violazione della normativa sull'offerta fuori sede sono prescritte in ragione del decorso del relativo termine quinquennale. Sull'equiparazione, anche ai fini della prescrizione, delle fattispecie di nullità relativa alle fattispecie di annullabilità si veda: *“è fondata la preliminare eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta; l'ultimo contratto stipulato dalle parti, invero, risale al luglio 2007, mentre la domanda di mediazione con cui sono state contestate per la prima volta le circostanze oggetto di lite è stata comunicata alla Banca nell'ottobre 2014, ossia dopo lo spirare del termine di cinque anni previsto dalla legge: [...] quanto alla nullità relativa dei contratti IRS nn. 28576 e 28578 del novembre 2005, per mancanza di Contratto Quadro, sono decorsi anche qui i cinque anni nel cui termine la giurisprudenza ritiene maturi la prescrizione per analogia con le fattispecie di annullabilità”* (Trib. Sondrio 26 febbraio 2019 n. 97 ed i precedenti Trib. Pavia 26 Gennaio 2013, e Trib. Ravenna 12 ottobre 2017).



Si rileva che nel rassegnare le conclusioni parte attrice ha proposto domanda di annullamento dei contratti derivati sebbene nell'atto di citazione non abbia riportato (né successivamente provato) alcuna circostanza che possa in qualche modo richiamare gli estremi di un vizio del consenso; in ogni caso, si tratterebbe comunque di una domanda prescritta in ragione del decorso del relativo termine quinquennale.

La domanda di nullità per violazione gli obblighi comportamentali di diligenza e correttezza prescritti dal TUF e dal Reg. Consob n. 11522/1998 è inammissibile, in quanto le Sezioni Unite - proprio con riferimento alla *“violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario”* - hanno ormai spiegato che [...] in nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può [...] determinare la nullità del contratto di intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418 comma 1, c.c. (Cass. Sez. Un. 19 dicembre 2007 n. 26725, in Giust. Civ., 2008, 12, 2775; nello stesso senso, cfr. anche Cass. Sez. Un. 19 dicembre 2007 n. 26724, in Diritto & Giustizia 2007).

La domanda di risoluzione dei due contratti derivati (stipulati rispettivamente in data 29.11.2001 e 19.02.2003) è prescritta per decorso del relativo termine decennale (cfr. Cass. 27 gennaio 1996 n. 635, in Giust. Civ. Mass., 1996, 116, Trib. Arezzo 8 agosto 2012, in Redazione Giuffrè 2012, Trib. Pavia 26 gennaio 2013, nonché il costate orientamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la Consob⁴) ed è anche inammissibile, dato che entrambi i contratti non sono più in essere (il primo IRS è stato consensualmente risolto dalle parti ed il secondo è giunto a naturale scadenza).

Ciò premesso, le domande di parte attrice con riferimento ai contratti derivati risultano infondate nel merito per le ragioni che seguono.

Parte attrice lamenta anzitutto *“la nullità delle operazioni su prodotti derivati per le quali è causa in quanto poste in essere in mancanza del fondamentale contratto quadro di cui all'art. 30 Reg. Consob n. 11522/98”* (cfr. pag. 12 dell'atto di citazione). Tale censura risulta infondata in quanto documentalmente smentita, posto che - in data 29.11.2001 - ha regolarmente sottoscritto il *“Contratto-quadro di Interest Rate Swap, Opzione Cap, Opzione Floor, Opzione Collar, Swap option”* (cfr. doc. 6).

⁴ Cfr. ex multis ACF 3 febbraio 2020 n. 2204: *“non possono che ritenersi oramai prescritte, non constando ex art. 2946 c.c., validi atti interruttivi del decorso del relativo termine decennale, da calcolarsi dal momento del compimento delle operazioni stesse, essendo pacifico ad avviso di questo Collegio che, in caso di violazione di una regola di condotta nella prestazione di un servizio di investimento, il termine di prescrizione di durata decennale decorre dal momento in cui è stata compiuta l'operazione contestata (v. ex multis Decisioni n. 466 del 23 maggio 2018; n. 439 del 16 maggio 2018; n. 233 del 31 gennaio 2018; n. 214 del 24 gennaio 2018; n. 223 del 26 gennaio 2018; n. 221 del 26 gennaio 2018; n. 200 del 18 gennaio 2018; n. 97 del 26 ottobre 2017)”*.



Parimenti infondata risulta la censura, sollevata con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., sulla pretesa nullità del Contratto Quadro per essere stato sottoscritto solo dalla società e non anche dalla Banca; sul punto, basti ricordare che le Sezioni Unite - proprio con riferimento al *“requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23”* - hanno definitivamente ritenuto che *“è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario”* (cfr. Cass. Sez. Un. 16 gennaio 2018 n. 898 e Cass. Sez. Un. 23 gennaio 2018 n. 1653). Peraltro, si rileva che nel caso di specie la forma scritta del Contratto Quadro non sarebbe stata neppure necessaria, posto che l'odierna attrice ha rilasciato la dichiarazione di Operatore Qualificato ai sensi art. 31 Reg. Consob n. 11522/1998, il quale, come noto, prevede la disapplicazione anche del precedente art. 30.

L'eccepta nullità del Primo IRS per un presunto difetto di forma scritta, in quanto la società non avrebbe sottoscritto il relativo documento risulta infondata perché il Primo IRS risulta sottoscritto dall'odierna attrice (cfr. doc. 8). Inoltre, si osserva che per la stipula dei singoli contratti di Interest Rate Swap non è neppure richiesta la forma scritta ad substantiam (sul punto, cfr. da ultimo Cass. 26 agosto 2021 n. 23489, secondo cui *“in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta posto a pena di nullità dall'art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998 attiene al contratto-quadro e non al contratto derivato denominato «interest rate swap», stipulato in esecuzione del corrispondente ordine di investimento”*). Sul piano del fatto si rileva che

_____ ha dato regolare esecuzione al contratto ed ha concordato con la Banca anche la sua risoluzione anticipata (cfr. doc. 9).

Parte attrice asserisce la mancata riconducibilità della società attrice alla categoria degli Operatori Qualificati ex art. 31 Reg. Consob n. 11522/1998 in relazione alla quale sostiene di non aver mai rilasciato alcuna dichiarazione lamentando violazione di disposizioni regolamentari (in primis, gli artt. 27-29 Reg. Consob n. 11522/1998) che si applicherebbero in mancanza della predetta dichiarazione.

La doglianza risulta documentalmente smentita, in quanto l'odierna attrice ha più volte rilasciato, sia nella Premessa E del Contratto Quadro (cfr. doc. 6) sia con un apposito documento separato (cfr. doc. 7), la dichiarazione di Operatore Qualificato ai sensi dell'art. 31 Reg. Consob n. 11522/1998, la quale comporta la disapplicazione delle disposizioni regolamentari invocate (ivi compresi gli artt. 27-29 Reg- Consob).

Come noto il disposto dell'art. 31 del regolamento Consob 11522/98 ha individuato tre categorie di operatori qualificati⁵, tra le quali rientra il caso di specie ovvero quella (la terza) relativa alle

⁵ *“Per operatori qualificati si intendono gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, le società iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 e 113 del Decreto*



società, più in generale alle persone giuridiche, la cui specifica competenza ed esperienza risulti dichiarata per iscritto dal loro legale rappresentante Quest'ultimo è, secondo la normativa in tema di riconoscimento della qualifica, il soggetto istituzionalmente a conoscenza dell'esistenza, nell'ambito della società (anche come consulenti esterni) di professionisti operanti in qualità di operatori qualificati e pertanto il soggetto reputato idoneo ad apprezzare la portata della dichiarazione che rilascia e conseguentemente l'unico sul quale possono ricadere eventuali discrepanze tra realtà e dichiarazione. La giurisprudenza ha messo in luce che tale dichiarazione, sottoscritta dal l.r, esonera l'altro contraente dall'effettuare ulteriori verifiche sull'effettivo possesso delle specifiche competenze del cliente. Come precisato dalla Suprema Corte: *"nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione formale di cui all'art. 31, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del 1998 [...] sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si affermi che la società amministrata dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in strumenti finanziari, vale ad esonerare l'intermediario dall'obbligo di effettuare per suo conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull'investitore l'onere di provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario"* (cfr. Cass. 4 aprile 2018 n. 8343; nello stesso senso, cfr. anche Cass. 26 maggio 2009 n. 12138).

Sul punto si osserva che il dato normativo è inequivoco nell'attribuire a tale autodichiarazione di competenza con cui il l.r attesta determinate conoscenze tecniche la conseguenza di escludere che la Banca debba farsi carico di un'indagine effettiva sulla veridicità di tale dichiarazione, difatti la norma non fa alcun riferimento al criterio di effettività tra dichiarazione e situazione di fatto e non pone alcun onere di riscontro a carico dell'intermediario in ordine alla oggettività della dichiarazione, riconducendo esclusivamente alla responsabilità di chi amministra ed esprime nella realtà giuridica la volontà della società, gli effetti di tale dichiarazione, come avviene nella generalità della gestione ordinaria o straordinaria della stessa. Alla luce delle superiori considerazioni appare destituita di fondamento la doglianza di parte attrice in merito alla mancata verifica da parte della Banca della veridicità dell'eventuale dichiarazione.

Nel caso di specie dalla documentazione e dalle informazioni in possesso della Banca non emergono elementi in grado di smentire la dichiarazione di Operatore Qualificato resa dall'odierna attrice e, per contro, si rinvergono elementi che ne avvalorano l'attendibilità:

i) la società è una società di dimensioni rilevanti con un fatturato superiore a 10 milioni di euro, un attivo patrimoniale superiore a 15 milioni di euro e partecipazioni in altre società (cfr. doc. 1);

legislativo 1° settembre 1993, n° 385, le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal Testo Unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante".



ii) la società ha sottoscritto analoghi contratti derivati su tassi di interesse anche con altri intermediari (cfr. gli estratti della Nota Integrativa dei bilanci dell'odierna attrice doc. 13 - convenuta, da cui risulta che la società ha stipulato altri contratti di Interest Rate Swap con Unicredit e B.P.U.; nello stesso senso, cfr. anche le segnalazioni in Centrale Rischi relative alla Categoria "Derivati Finanziari" (doc. 14 convenuta da cui risulta una esposizione in derivati a "Sistema" della società attrice di gran lunga superiore rispetto all'importo dei derivati in essere con le _____);

iii) l'affermazione resa dal legale rappresentante della società odierna attrice, secondo cui *"l'organizzazione contabile e finanziaria della Società consente di valorizzare, con adeguata frequenza, la posizione degli strumenti finanziari in oggetto e di calcolare il relativo risultato economico"* (cfr. doc. 7) è confermata dal fatto che la società odierna attrice ha regolarmente contabilizzato i contratti derivati nella nota integrativa dei propri bilanci ed ha anche autonomamente valorizzato il loro fair value (cfr. doc. 13) con ciò dimostrando la volontà della società di far propri gli effetti dei contratti in causa⁶.

In definitiva, la dichiarazione di Operatore Qualificato rilasciata dall'odierna attrice ai sensi dell'art. 31 Reg. Consob n. 11522/1998 è pienamente valida ed efficace e dagli elementi sopra riportati, emergenti dalle risultanze documentali e non contestati, concorrono nell'univoco senso di ritenere che la società rivestisse effettivamente la figura per cui aveva rilasciato la dichiarazione.

La qualifica di operatore qualificato in capo alla società attrice ha pertanto effetto liberatorio per la convenuta in relazione agli obblighi normalmente su di essa incombenti allorché il cliente non vanta conoscenze specifiche in materia e ciò in particolare in relazione agli obblighi di cui agli articoli 27, 28 e 29 del Regolamento Consob 11522/98.

Allo stesso modo, stante la qualifica di Operatore Qualificato, non si applica l'art. 30 TUF relativa all'offerta fuori sede ai sensi dell'art. 36, comma 3, Reg. Consob n. 11522/1998.

Parte attrice ha invocato la predetta disciplina sostenendo che i contratti oggetto di causa sarebbero stati sottoscritti "fuori sede" e, pertanto, la Banca avrebbe dovuto riconoscere alla società attrice il diritto di recesso di 7 giorni dalla data di stipula. Tale dato fatturale (ovvero la sottoscrizione dei contratti "fuori sede") è rimasto indimostrato ed in ogni caso la normativa non risulterebbe applicabile in quanto: l'art. 56-quater del D.L. n. 69/2013 ("Decreto del Fare") esclude l'applicabilità della normativa sull'offerta fuori sede alle operazioni finanziarie realizzate

⁶ Cass. 27 febbraio 2001, n. 2832: *"Le deliberazioni dell'assemblea di una società di capitali, ivi comprese quelle di approvazione del bilancio, non costituiscono mere dichiarazioni di scienza, né possono essere considerate come atti unilaterali ed interni, intesi a regolare rapporti intrasoggettivi, ma sono pur sempre atti in cui rileva la volontà posta alla base della formazione della deliberazione stessa, con la conseguenza che, se nel bilancio sia incluso un debito estraneo alla società in quando creato prima della sua legale costituzione, l'approvazione di quel bilancio, nella conoscenza di tale situazione, costituisce atto di appropriazione di tale rapporto da parte della società, e vale come ratifica dell'atto posto in essere da chi ha agito in nome della società stessa senza averne il potere"*.



anteriormente al 1° settembre 2013 nell'ambito dei "servizi di negoziazione per conto proprio" e tale esclusione riguarda pacificamente anche i contratti oggetto di causa (cfr. Corte App. Milano 28 luglio 2020 n. 2003, prodotta al doc. 4216); non ricorre (né è stato provato da controparte) alcun "effetto sorpresa" (presupposto cardine per l'applicazione delle tutele de quibus, come ormai chiarito da Cass. Sez. Un. 3 giugno 2013 n. 13905, in Giur. Comm., 2014, 6, II, 948 e Cass. 31 agosto 2020 n. 18155, in Giust Civ. Mass. 202017), posto che: per un verso, i contratti oggetto di causa non sono prodotti standardizzati e - soprattutto - sono stati preceduti dalla consegna di prospetti illustrativi delle singole operazioni; per altro verso, la regolare contabilizzazione dei contratti in bilancio con la valorizzazione del loro fair value denota chiaramente che la loro stipula è stata valutata dalla società odierna attrice.

La contestazione sollevata dall'attrice risulta contraria al principio generale di buona fede e correttezza, in quanto presuppone il mancato riconoscimento di un diritto di recesso di soli 7 giorni (mai invocato prima, oltre che smentito da condotte e fatti concludenti di segno opposto assunti della società) a distanza di tanti anni dalla sottoscrizione dei singoli contratti (in questo senso, cfr. Cass. Sez. Un. 3 giugno 2013 n. 13905, 2014, 6, II, 948, secondo cui *"il rischio di un utilizzo non corretto del diritto di recesso potrà eventualmente, ove si dia il caso, essere neutralizzato invocando il principio generale di buona fede, che deve presidiare qualsiasi rapporto contrattuale"*). In ogni caso, con riferimento alla *"commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori"*, l'art. 67-duodecies del Codice del Consumo dispone che *"il diritto di recesso non si applica [...] ai [...] contratti swaps su tassi d'interesse"*, ragion per cui - anche a voler ritenere che la disciplina sull'offerta fuori sede possa applicarsi analogicamente a servizi di investimento diversi dal servizio di collocamento in senso stretto (sia pur nei limiti fissati dalle Sezioni Unite) - la stessa non potrà comunque essere applicata ai contratti di swap, altrimenti si perverrebbe al paradosso per cui le imprese godrebbero - per assurdo - di una tutela addirittura maggiore rispetto agli stessi consumatori, il che non è ovviamente ragionevole da un punto di vista sistematico (in questo senso, cfr. Trib. Belluno 27 aprile 2016 n. 627).

La domanda di condanna al risarcimento per violazione dei generali obblighi comportamentali di diligenza e correttezza non risulta provata.

Parte attrice ha sostenuto che la Banca avrebbe violato gli obblighi di correttezza e buona fede di cui all'art. 21 TUF non avendo spiegato le conseguenze derivanti dal rilascio della dichiarazione di operatore qualificato, nonché la mancata spiegazione in concreto del prodotto finanziario.

Si osserva che in conformità ai principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e di prova, l'investitore, che lamenta la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, deve allegare specificatamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante una sintetica ma circostanziata indicazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrargli, e deve fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e



danno, nesso che sussiste se l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole, se fosse stato adeguatamente informato; incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute (Cass. n.10111 del 24.4.2018, n.4727 del 28.2.2018, n.12544 del 18.5.2017).

La censura risulta carente sotto il profilo assertivo in quanto priva di specifici riferimenti al caso concreto ed alle risultanze della documentazione versata in atti, risultando piuttosto invocate lamentele generiche sui contratti di cui è causa per la mera circostanza di aver determinato dei differenziali negativi e per il fatto stesso di essere dei contratti derivati (cfr. Trib. Milano 4 aprile 2013 n. 4562: *"In realtà pare qui evidente come, ancora alla fine del presente giudizio, tutta quanta l'impostazione di parte attrice sia costruita sulla base di una semplice rilevazione ex post dell'esito sfavorevole della operazione in parola"*; Trib. Milano 7 gennaio 2014 n. 112: *"Il contratto di swap, infatti, è per sua natura un contratto aleatorio, sicché il fatto che parte attrice deduca di aver subito una perdita non appare sufficiente a giustificare la risoluzione per inadempimento del contratto medesimo"*).

La doglianza risulta anche infondata in quanto documentalmente smentita in quanto la Banca già con il Contratto Quadro ha spiegato che il meccanismo di funzionamento di tutti i contratti di Interest Rate Swap si basa sullo scambio differenziale di flussi di cassa parametrati sulla base di tassi d'interesse differenti, come si evince dal relativo art. 3 (cfr. doc. 6).

Inoltre, nel glossario esplicativo di cui all'art. 2 del medesimo Contratto Quadro i suddetti termini sono stati spiegati con apposite definizioni e - in particolare - le prestazioni oggetto delle due obbligazioni di pagamento ("Importo Periodico Tasso Fisso" e "Importo Periodico Tasso Variabile") risultano definite anche con formule matematiche. Il Primo IRS risulta avere una struttura elementare e facilmente intelligibile ed ha consentito all'attrice di trasformare i propri oneri finanziari da variabili a fissi, ponendo a carico della stessa un tasso fisso certo e predeterminato (pari a 3,55% per il primo anno e 4,65% per il periodo residuo), come si evince dall'estratto del doc. 8. Mentre il Secondo IRS limita gli oneri finanziari della società entro un intervallo compreso tra un tasso minimo del 3% ed un tasso massimo del 5%, purché il tasso variabile di indicizzazione (USD Libor) non superi la soglia del 7,50% (principale profilo di rischio dell'operazione), come si evince dal prospetto illustrativo di cui al doc. 9.

Per entrambi i contratti di cui è causa la Banca ha puntualmente definito ex ante tutti gli oneri finanziari a carico dell'odierna attrice, fissando anche il loro limite massimo e segnalando pure gli scenari di maggior rischio; ne consegue, pertanto, l'odierna attrice (che è un Operatore Qualificato ed ha pure stipulato contratti derivati anche con altri intermediari) non può fondatamente sostenere ex post di non averne compreso il meccanismo di funzionamento o la relativa onerosità. Ad ulteriore conferma della regolarità dell'operato della Banca, si ricorda anche che i due contratti oggetto di causa contengono tutti i parametri necessari anche per il calcolo del loro fair value (detto anche Mark to Market), tanto che la stessa società attrice ha



dimostrato di essere stata perfettamente in grado di valorizzarlo e registrarlo autonomamente nei propri bilanci senza alcun margine di incertezza ai sensi dell'art. 2427-bis c.p.c., come si evince dagli estratti della Nota Integrativa di cui al doc. 13.

Da ultimo si rileva che affinché sorga il diritto al ristoro dei danni e alla reintegrazione patrimoniale, è necessario che dall'inadempimento del debitore sia derivato un pregiudizio effettivo e reale che ha inciso nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato, che va precisato e dimostrato nella sua entità. In proposito si deve osservare che parte attrice non ha prodotto in giudizio elementi, tra cui curve dei tassi e superfici di volatilità, necessari per valutare, in base alle condizioni di mercato e al prevedibile andamento dei tassi, se gli addebiti in assenza del contratto contestato sarebbero stati inferiori rispetto a quelli effettivi, né ha diversamente prospettato l'esistenza di altri e diversi contratti che avrebbero garantito un risultato migliore rispetto a quello concretamente ottenuto, in base ai quali il danno patrimoniale contestato avrebbe dovuto essere provato anche a livello indiziario secondo un rigoroso giudizio ipotetico-probabilistico (e non di mera possibilità) che tenesse conto, nel rispetto dei criteri di congruità ed equità, della differenza suddetta.

Per tutte le ragioni di cui sopra la domanda non può trovare a accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro . . . di cui euro . . . per compenso professionale (considerati valori medi dello scaglione indeterminabile complessità media) ed euro . . . per spese generali oltre iva e cpa di legge.

Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:

Respinge le domande di parte attrice;

Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.

Brescia, 31 maggio 2022

Il Giudice

Elena Fondrieschi

